



# **COMUNE DI VO'**

## **Provincia di Padova**

---

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI**

Approvato con D.C.C. n. 52 del 16.11.2016

## **ART. 1 - SPONSORIZZAZIONI**

1. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati e conseguire risparmi di spesa, il Responsabile di Area può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati in relazione ad attività di interesse pubblico, in particolar modo nel campo della cultura, dello sport, del turismo, delle attività socio - assistenziali, di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano.
2. Può altresì ricorrere, per le stesse finalità di cui al comma precedente, a contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di opere pubbliche.
4. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
5. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti e devono escludere forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
6. In ogni caso devono essere definiti i limiti di sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale pubblicitario.

## **ART. 2 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del seguente regolamento si intende:
  - a) per "contratto di sponsorizzazione" un contratto mediante il quale il Comune offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi predefiniti spazi pubblicitari;
  - b) per "sponsorizzazione" ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
  - c) per "sponsor" la persona fisica o giuridica che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
  - d) per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

## **ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE**

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del Piano della performance assegnati al Responsabile di Area. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al Responsabile di Area per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.
2. Il ricorso ad iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi, i lavori e le prestazioni di competenza del Comune.

## **ART. 4 – ESECUZIONE DIRETTA DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELLO SPONSOR**

1. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare direttamente a sua cura e spese i lavori, i servizi o le forniture, trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 5 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR**

1. Ogni persona fisica o giuridica può presentare proposte di sponsorizzazione che l'Amministrazione si riserva di valutare.
2. L'Amministrazione nomina una commissione che valuta le proposte e che con motivazione scritta, le accoglie o respinge.
3. Negli altri casi, la ricerca dello sponsor è effettuata mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune. E' fatta salva la possibilità di utilizzare anche altre forme di volta in volta ritenute più convenienti ad assicurare la massima conoscenza e partecipazione.
4. Nel contratto di sponsorizzazione sono, in particolare, stabiliti:
  - a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
  - b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
  - c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
  - d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
5. Per i contratti di sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture per importi superiori a quarantamila euro trovano applicazioni le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 6 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE PRESTAZIONI**

1. Oltre al caso in cui ritenga che possa derivare un conflitto d'interessi fra l'attività pubblica e quella privata, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni che contengono messaggi di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa ovvero messaggi pubblicitari contrari alla legge o al buon costume, nonché messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia.

## **ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte dell'Area competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a mezzo raccomandata a/r.
3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali produce la risoluzione del contratto; è fatto salvo il risarcimento del danno.